

DELIBERAZIONE N. **8**

OGGETTO: APPROVAZIONE ALIQUOTE IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA (IMU) ANNO 2017.

Consiglieri presenti in aula n. 16 su n. 17 assegnati ed in carica.

E' assente il Consigliere : Luca Ferrè.

E' inoltre presente l'Assessore Esterno : Vito Spirito.

Il presente argomento è stato illustrato e discusso in un unico dibattito dei punti dal n. 2 al n. 8, come meglio specificato nel verbale n. 7 e come riportato su supporto audio, depositato agli atti, a norma dell'art. 60, 3° comma del vigente regolamento per il funzionamento del Consiglio Comunale e delle Commissioni Consiliari.

IL CONSIGLIO COMUNALE

RICHIAMATO l'art. 54 DLgs. 15 dicembre 1997 n. 446, in materia di approvazione delle tariffe e dei prezzi pubblici, in base al quale «le Province e i Comuni approvano le tariffe e i prezzi pubblici ai fini dell'approvazione del bilancio di previsione»;

RICHIAMATO in tal senso quanto stabilito dal successivo art. 1, comma 169 L. 27 dicembre 2006 n. 296, il quale dispone che «gli enti locali deliberano le tariffe e le aliquote relative ai tributi di loro competenza entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. Dette deliberazioni, anche se approvate successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine innanzi indicato, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento. In caso di mancata approvazione entro il suddetto termine, le tariffe e le aliquote si intendono prorogate di anno in anno»;

VISTO il Decreto Ministeriale 30/12/2016 pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 304 del 30/12/2016 che ha differito al 31 marzo 2017 il termine per la deliberazione del bilancio di previsione degli enti locali di cui all'articolo 151 del Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali approvato con Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267"

VISTA la deliberazione del Consiglio Comunale n. 21 del 22/5/2014 "APPROVAZIONE REGOLAMENTO COMUNALE PER L'ISTITUZIONE E L'APPLICAZIONE DELLA IUC (IMPOSTA COMUNALE UNICA) ANNO 2014;

VISTA la deliberazione del Consiglio Comunale n. 13 del 2/5/2016 "APPROVAZIONE ALIQUOTE IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA (IMU) ANNO 2016", esecutiva;

RITENUTO pertanto opportuno procedere all'adozione delle aliquote e delle detrazioni applicabili nel 2017 nell'ambito dell'Imposta municipale propria (IMU), sulla base delle motivazioni di seguito riportate;

CONSIDERATO che, alla luce delle disposizioni dettate dall'art. 1, commi 707 – 721 L. 27 dicembre 2013 n. 147, l'Imposta municipale propria (IMU) per l'anno 2017 risulta basata su una disciplina sostanzialmente analoga a quella del 2016, che prevede:

- la non applicabilità dell'imposta all'abitazione principale ed alle relative pertinenze, con l'esclusione degli immobili ad uso abitativo rientranti nella Cat. A/1, A/8 ed A/9;
- la previsione di una serie di agevolazioni riferite ad unità immobiliari equiparate all'abitazione principale, tra cui in particolare la previsione del comodato d'uso gratuito a favore di parenti entro il primo grado in linea retta;

- l'esenzione dei fabbricati strumentali all'attività agricola e la riduzione del moltiplicatore per la determinazione del valore imponibile dei terreni agricoli;
- la spettanza esclusiva allo Stato del gettito derivante dagli immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale D, sulla base dell'aliquota standard dello 0,76 per cento, con possibilità per il Comune di aumentare sino a 0,3 punti percentuali tale aliquota, introdotta dall'art. 1, comma 380 L. 24 dicembre 2012 n. 228;

CONSIDERATO che nella determinazione delle aliquote IMU 2017 si dovrà tenere conto della necessità di affiancare alle aliquote IMU quelle della TASI, in considerazione della disposizione dettata dall'art. 1, commi 640 e 677 L. 147/2013, in base al quale l'aliquota massima complessiva dell'IMU e della TASI non può superare l'aliquota massima consentita dalla legge statale per l'IMU, fissata al 10,6 per mille e ad altre minori aliquote, in relazione alle diverse tipologie di immobile; per il 2016, l'aliquota massima non poteva eccedere il 2,5 per mille. Per lo stesso anno 2017, nella determinazione delle aliquote TASI possono essere superati i limiti stabiliti nel primo e secondo periodo, per un ammontare complessivamente non superiore allo 0,8 per mille a condizione che siano state finanziate, relativamente alle abitazioni principali e alle unità immobiliari ad esse equiparate di cui all'art. 13, comma 2, del D. L. 6/12/2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla L. 22/12/2011 n. 214, detrazioni d'imposta o altre misure, tali da generare effetti sul carico d'imposta TASI equivalenti o inferiori a quelli determinatisi con riferimento all'IMU relativamente alla stessa tipologia di immobili, anche tenendo conto di quanto previsto dall'art. 13 del citato D.L. n. 201 del 2011;

RITENUTO, quindi, nelle more dell'adozione di eventuali ulteriori modifiche normative in materia di Imposta unica comunale, di poter procedere all'approvazione delle aliquote IMU relative all'anno 2017, nell'ambito del relativo bilancio di previsione, sulla base delle disposizioni normative attualmente vigenti;

RITENUTO infine di rimandare alla Giunta comunale, in forza dell'espressa delega contenuta nel Regolamento dell'Imposta municipale propria, l'individuazione dei valori medi delle aree edificabili situate sul territorio comunale, in termini tali da consentire il versamento dell'imposta per il 2017;

CONSIDERATO che l'art. 1, comma 678 L. 147/2013 prevede che per i fabbricati rurali ad uso strumentale di cui all'art. 13, comma 8 D.L. 201/2011, convertito in L. 214/2013, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, e successive modificazioni, l'aliquota massima della TASI non può comunque eccedere il limite dell'1 per mille;

CONSIDERATO infine che la riscossione dell'IMU dovrà intervenire alle ordinarie scadenze del 16 giugno e del 16 dicembre;

VISTI:

- l'art. 14 del decreto legge 6 dicembre 2011 n. 201;
- il decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1999, n. 158;
- il vigente regolamento comunale che istituisce e disciplina l'Imposta Unica Comunale (IUC) approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 21 del 22/5/2014 e successive modificazioni;
- Udita la discussione intervenuta integralmente riportata su supporto audio;
- Acquisiti i pareri di cui all'art. 49, 147 bis comma 1 e 153 comma 5 - D. Lgs. n. 267/2000, riportati in allegato;

Con voti favorevoli n. 11, contrari n. 5 (Alberto R. Manzalini – Alessandro Ruggeri – Matteo Matteucci – Christian M. Fornara – Angelo Arsillo) espressi per alzata di mano dai n. 16 Consiglieri presenti e votanti;

DELIBERA

1) di determinare le seguenti aliquote per l'applicazione dell'Imposta Municipale Unica anno 2017 :

- ALIQUOTA DI BASE 10,6 per mille;
- ALIQUOTA IMMOBILI CATEGORIA D 9,6 per mille
- ALIQUOTA ABITAZIONE PRINCIPALE Esente per Legge
- ALIQUOTA FABBRICATI RURALI AD USO STRUMENTALE Esente per Legge

2) Di dare atto che la riduzione per gli immobili concessi in uso gratuito ai figli o ai genitori per l'anno 2017 avrà effetto purchè il contratto di comodato sia registrato presso l'Agenzia delle Entrate.

3) di dare atto che tali aliquote decorrono dal 1 gennaio 2017;

4) di inviare la presente deliberazione tariffaria, relativa all'Imposta Municipale Unica, al Ministero dell'economia e delle finanze, Dipartimento delle finanze, entro il termine di cui all'articolo 52, comma 2, del decreto legislativo n. 446 del 1997, e comunque entro trenta giorni dalla data di scadenza del termine previsto per l'approvazione del bilancio di previsione.

Successivamente;

IL CONSIGLIO COMUNALE

Con voti favorevoli n. 11, contrari n. 5 (Alberto R. Manzalini – Alessandro Ruggeri – Matteo Matteucci – Christian M. Fornara – Angelo Arsillo) espressi per alzata di mano dai n. 16 Consiglieri presenti e votanti;

DELIBERA

Di dichiarare la presente immediatamente eseguibile ai sensi dell'art.134, 4° comma del D. Lgs. n.267/2000.

All.ti: pareri D. Lgs. n. 267\2000